

A.N.M.A.: STATUTO E REGOLAMENTO

1. - STATUTO DELL' A.N.M.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI AMMINISTRATIVI (testo aggiornato con le modifiche apportate agli artt.1, 10 comma 1 e 11 comma 3, giusta deliberazione dell'Assemblea generale del 13 marzo 2013)

Capo I DENOMINAZIONE, SCOPI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 *Costituzione*

È costituita l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi - A.N.M.A. - con sede in Roma - presso il TAR del Lazio – *via Flaminia, 189*.

Art.2 Scopi

1. L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a) dare opera affinché le funzioni, le prerogative ed il prestigio degli organi della giustizia amministrativa siano garantiti secondo i principi fissati nella Costituzione repubblicana;

b) propugnare l'attuazione di un ordinamento della giustizia amministrativa che realizzi la più completa tutela della giustizia nella Amministrazione in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in regime democratico ed in conformità dei principi della Costituzione;

c) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati amministrativi;

d) dare il proprio contributo tecnico-professionale alla elaborazione delle riforme legislative attinenti alle pubbliche istituzioni repubblicane;

e) assumere iniziative di carattere assistenziale e previdenziale.

2. L'Associazione — autonoma ed indipendente — ispira la propria attività all'attuazione più completa dei valori di libertà e democrazia affermati nella Carta Costituzionale.

3. Essa potrà federarsi con altre consimili associazioni.

Art. 3 *Patrimonio*

Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai contributi dei soci e da eventuali legati e donazioni.

Capo II DEI SOCI

Art. 4 *Ammissione*

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i magistrati amministrativi in servizio presso gli organi della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Siciliana - Tribunali Amministrativi Regionali - Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige).

2. Essi sono eleggibili alle cariche dell'Associazione. Le cariche sociali sono incompatibili con la condizione di fuori ruolo.

3. Gli iscritti collocati a riposo continuano a far parte dell'Associazione a titolo onorario.

Art. 5 *Quote sociali*

I soci sono tenuti al pagamento:

a) di una quota di iscrizione di L. 5.000;

b) di una quota sociale annua, da stabilirsi anno per anno dal Consiglio direttivo.

Art. 6 *Perdita qualità di socio*

1. La qualità di socio ordinario si perde:

a) per dimissioni;

b) per cessazione della qualità di magistrato amministrativo;

c) per esclusione.

2. Durante il procedimento per l'esclusione può essere sospeso l'esercizio dei diritti sociali. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 7 *Esclusione*

1. Può essere escluso il socio che abbia fatto opera contraria ai fini dell'Associazione.

2. L'esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo e la riammissione del socio escluso sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro il deliberato del Consiglio è ammesso reclamo all' Assemblea generale, entro 30 giorni dalla notifica del deliberato medesimo.

Art. 8 *Morosità*

Il socio moroso nel pagamento di due annualità è sospeso dai diritti sociali e può essere dichiarato dimissionario dal Consiglio direttivo qualora — dopo regolare diffida — persista nella morosità. Egli può chiedere di essere riammesso purché effettui il pagamento di tutte le quote dovute. La riammissione è decisa dal Consiglio direttivo.

Capo III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9
Elencazione

1. Sono organi necessari dell' Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio direttivo;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei revisori.
2. Sono organi eventuali:
 - a) le Assemblee zonali;
 - b) i Consigli zonali.

Art. 10
Assemblea generale - Composizione e funzioni

1. L'Assemblea generale, *che può tenersi oltre che presso la sede istituzionale anche in ogni altro luogo dove la stessa è ritualmente convocata*, si compone di tutti i soci ordinari aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea generale è organo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi di cui all'art. 2, eccettuate quelle espressamente devolute — a norma del presente statuto — al Consiglio direttivo ed alla Giunta esecutiva.

3. L'Assemblea generale provvede all'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

4. Essa delibera sia in sede ordinaria che straordinaria.

Art.11
Assemblea generale - Convocazioni

1. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno per l'approvazione dei bilanci di cui all'art. 16, lett. b).

2. L'assemblea generale è convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio direttivo ovvero su richiesta di un'assemblea zonale o di un sesto dei soci.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve essere comunicato ai soci, *tramite e-mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica ovvero a quello diverso previamente comunicato all'ANMA*, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve indicare

la data sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 12
Assemblea generale – Svolgimento

1. L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci iscritti ed aventi diritto al voto. Se non sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno e nell'ora indicati a termine dell'articolo precedente. L'Assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, elegge un presidente, un segretario e, in caso di votazioni, l'ufficio elettore, composto da un presidente e da quattro scrutatori.

2. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti e ad esse sono tenuti ad uniformarsi gli organi sociali nella loro azione. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione secondo quanto determina il presidente dell'Assemblea; la votazione per appello nominale deve essere chiesta da almeno dieci soci.

3. Le votazioni per le cariche sociali e quelle per le mozioni di sfiducia si effettuano per scrutinio segreto. Nelle votazioni per le cariche sociali sono proclamati eletti i soci che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti sono eletti i più anziani nel ruolo.

Art. 13
Assemblea generale - Deleghe

Salvo che in materia elettorale, ove il diritto di voto si esprime esclusivamente di persona anche mediante invio per lettera con garanzia di segretezza, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, i soci possono delegare ad altri soci il diritto di voto nell'Assemblea generale. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Art. 14
Presidente e vice-presidente

1. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché convoca e presiede il Consiglio medesimo.

2. Il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita i poteri.

Art. 15

Consiglio direttivo - Durata e composizione

1. Il Consiglio direttivo si compone di 15 membri e dura in carica tre anni.

2. È incompatibile la carica di membro del Consiglio direttivo con quella di membro effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Art. 16

Consiglio direttivo - Attribuzioni e riunioni

1. Al Consiglio direttivo compete:

a) compiere gli atti necessari all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea generale e della politica associativa da essa fissata;

b) approvare le proposte di bilancio e di rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale;

c) approvare le proposte di modifica dello Statuto di cui al successivo art. 25;

d) deliberare la convocazione dell'Assemblea medesima;

e) nominare al proprio interno il Presidente, che assume la carica di Presidente dell'A.N.M.A., il Vice-Presidente ed il Segretario generale;

f) nominare la Giunta esecutiva e decidere sulle mozioni di sfiducia della stessa;

g) indire le elezioni per il rinnovo dei propri membri;

h) nominare il Segretario amministrativo dell'Associazione;

i) approvare i regolamenti occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni del presente Statuto;

l) modificare l'importo della quota di iscrizione e fissare la quota sociale annua di cui all'art. 5;

m) organizzare convegni ad esclusivo scopo di studio.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è di norma convocato dalla Giunta esecutiva o dal Presidente. E' inoltre convocato su richiesta di quattro membri del Consiglio stesso, ovvero di due membri della Giunta esecutiva oppure su istanza di un'Assemblea zonale o di un Consiglio zonale con le modalità di cui all'art. 21. In tal caso alle sedute del Consiglio direttivo ha facoltà di assistere senza diritto di voto un rappresentante del Consiglio o dell'Assemblea zonale che abbia promosso la riunione.

Alle sedute del Consiglio direttivo hanno — altresì — facoltà di assistere senza diritto di voto e di intervento singoli associati.

3. Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Il calendario delle sedute deve essere adeguatamente pubblicizzato. Il verbale delle sedute è a disposizione di tutti gli associati.

Art. 17

Consiglio direttivo - Elezioni

1. Nove membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea su base nazionale, con voto personale non delegabile e con un numero di preferenze non superiore a cinque.

2. I rimanenti sei membri sono eletti su base multiregionale, con voto personale non delegabile e con una sola preferenza. A tal fine l'Italia è divisa in 6 collegi elettorali:

— 1° Collegio: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia;

— 2° Collegio: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

— 3° Collegio: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;

— 4° Collegio: Lazio;

— 5° Collegio: Campania e Puglia;

— 6° Collegio: Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I magistrati del Consiglio di Stato si considerano appartenenti al 4° Collegio, quelli del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Siciliana al 6° Collegio.

3. Sia l'elettorato attivo che quello passivo sono composti dai soci in servizio presso gli organi di giustizia amministrativa appartenenti a ciascun collegio elettorale.

4. In caso di trasferimento del magistrato così eletto in sede giurisdizionale di altro collegio, prima di sei mesi dal termine del suo mandato, il magistrato è sostituito dal primo dei non eletti nel collegio di appartenenza del medesimo.

5. E' possibile candidarsi insieme nel collegio nazionale e nel collegio elettorale di appartenenza. In caso di elezione in ambedue i collegi il candidato eletto dovrà esercitare il diritto di opzione per uno di essi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Decorso il termine suddetto senza che sia stata effettuata l'opzione, il candidato si intende eletto nel collegio multiregionale di appartenenza.

6. Le candidature devono pervenire all'Associazione 30 giorni prima della data delle elezioni.

7. Le operazioni elettorali si svolgono in un medesimo giorno oltre che presso la sede dell'Associazione — ove sono costituite sette urne, la prima per il collegio nazionale e le altre per ciascun collegio mutiregionale — anche presso la sede di un tribunale di ciascun collegio multiregionale da determinare. È consentito comunque il voto per posta.

8. Con un regolamento, approvato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16, 1° comma, lett. i), verranno determinate le modalità secondo le quali dovrà essere espresso il voto per posta, nonché indicati i TAR sede delle operazioni elettorali di ciascun collegio multiregionale. In essi sono costituite due urne, la prima per il collegio nazionale e la seconda per il relativo collegio mutiregionale. In tali sedi il numero degli scrutatori è ridotto a due.

Ari. 18

Mozione di sfiducia

All'Assemblea generale può essere presentata una mozione di sfiducia al Consiglio direttivo da parte di due Assemblee zonali o di almeno un terzo dei soci. Le votazioni sulla mozione avranno luogo per appello nominale e la mozione dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei soci presenti e di quelli rappresentati.

Art. 19

Giunta esecutiva - Composizione ed attribuzioni

1. La Giunta esecutiva è formata dal segretario generale e da altri quattro membri anch'essi nominati dal Consiglio direttivo al proprio interno con votazione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso. Nel caso non si riesca a formare -la maggioranza si procede a scrutinio con voto segreto ed ogni componente ha diritto a tre voti di preferenza.

2. La Giunta esecutiva è coordinata dal Segretario generale ed è competente ad attuare in concreto e con continuità la politica associativa, in conformità delle direttive e delle decisioni del Consiglio direttivo e sotto il controllo di questo.

3. La Giunta esecutiva delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Al Consiglio direttivo può essere presentata una mozione di sfiducia alla Giunta da

parte di almeno un terzo dei suoi membri. La mozione deve contestualmente proporre la composizione della nuova Giunta esecutiva.

5. La mozione nonché la proposta di nomina della nuova Giunta sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo mediante voto per appello nominale.

6. Funzioni esecutive diverse da quella di rappresentanza e da quella vicaria di cui all'art. 14, possono essere demandate dal Consiglio direttivo anche a propri componenti non membri della Giunta esecutiva, d'intesa con questa.

7. La Giunta esecutiva esercita le proprie funzioni sia tramite deliberazioni collegiali sia mediante delega ai suoi membri di specifici adempimenti.

8. In via d'urgenza la Giunta esecutiva può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Consiglio direttivo, con obbligo di sottoporre quanto deliberato a ratifica dello stesso. A tale scopo la Giunta esercita il potere di convocazione di cui all'art. 16, 2° comma, dandone immediata comunicazione a tutti i membri.

9. Il Segretario generale può, in via d'urgenza, adottare i provvedimenti necessari di competenza della Giunta esecutiva, con l'obbligo di sottoporli al più presto alla ratifica della medesima.

10. La Giunta fissa di norma al termine di ciascuna riunione la data della riunione successiva, oppure è convocata dal Segretario generale.

11. La Giunta può, altresì, essere convocata su richiesta di quattro membri del Consiglio o di due membri della Giunta medesima. In caso di assoluta necessità ed urgenza la Giunta può riunirsi senza preavviso.

Art. 20

Decadenza dagli organi associativi

L'assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva comporta di diritto la decadenza dalla nomina negli organi suddetti. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Art. 21

Consiglio zonale e Assemblea zonale

1. Possono essere istituiti presso ciascuna area territoriale coincidente con i collegi elettorali multiregionali il Consiglio zona e l'Assemblea zonale.

2. Il Consiglio zonale è presieduto dal componente del Consiglio direttivo eletto dal competente collegio elettorale ed è composto dai rappresentanti dei magistrati appartenenti al collegio medesimo. Con regolamento approvato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16,1° comma, lett. i), verranno determinate le modalità secondo le quali dovranno essere designati i rappresentanti suddetti.

3. Il Consiglio zonale coordina l'attività associativa a livello locale, formula proposte e pareri per il Consiglio direttivo e può chiederne all'unanimità la convocazione.

4. L'Assemblea zonale può essere istituita e convocata dal rispettivo Consiglio zonale ed è formata da tutti i magistrati in servizio presso gli organi della giustizia amministrativa appartenenti al collegio elettorale multiregionale corrispondente.

5. L'Assemblea zonale, oltre i poteri del Consiglio zonale, può assumere, d'intesa con il Consiglio direttivo, iniziative culturali e di studio, compresa l'organizzazione di convegni e può chiedere, a maggioranza dei membri, la convocazione dell'Assemblea generale.

6. Due Assemblee zonali possono, altresì, chiedere con la stessa maggioranza, che sia convocata l'Assemblea generale per discutere una mozione di sfiducia del Consiglio direttivo. Le votazioni avvengono con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale.

Art. 22

Rappresentanti dei magistrati

Presso ciascun organo della giustizia amministrativa è eletto — per la stessa durata delle altre cariche sociali e con possibilità di riconferma — un rappresentante con il compito di mantenere i collegamenti con gli organi direttivi dell'Associazione e di rappresentare eventuali proposte o iniziative.

Art. 23

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci.
2. Il Collegio dei revisori ha il compito di:

- a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- b) redigere la relazione sui bilanci.

3. I membri del Collegio dei revisori sono eletti dall'Assemblea generale su base nazionale, insieme ai membri del Consiglio direttivo, con voto personale non delegabile e con un numero di preferenze non superiore a due. Essi rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio direttivo.

Art. 24

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di due anni. E' ammessa la rieleggibilità.

Art. 25

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo su richiesta di almeno un sesto dei soci.

2. Le modifiche debbono essere approvate dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 26

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

2. In tal caso l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del fondo residuo ad un istituto di previdenza o di beneficenza.

NORMA TRANSITORIA

(alla riforma dello Statuto approvata dall'Assemblea generale dell' 11 febbraio 1995)

In via transitoria, per la prima elezione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva successiva all'approvazione della presente norma, tre posti del Consiglio direttivo del collegio nazionale ed un posto della Giunta esecutiva sono riservati a soci con qualifica di referendario o primo referendario. All'elezione per i posti di riserva si procede con le stesse modalità indicate dagli art. 17 e 19 per l'elezione rispettivamente del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E DELLE ASSEMBLEE ZONALI

Il Consiglio direttivo, facendo proprio il mandato conferitogli dall'Assemblea dell'A.N.M.A. tenutasi a Roma il 22.6.1996 in tema di attuazione ed esecuzione dell'art. 21 dello Statuto dell'A.N.M.A.

delibera

ai sensi dell'ari 16 lett. i) dello Statuto stesso il seguente regolamento:

1. Le elezioni del Consiglio zonale vengono indette dal Consiglio direttivo entro un mese dal proprio insediamento.

2. Ogni Consiglio zonale sarà composto da un numero di rappresentanti pari a 1/5 dei soci in servizio presso gli organi di G.A. appartenenti al rispettivo collegio elettorale.

3. L'elettorato attivo e quello passivo di ciascun collegio elettorale sono quelli indicati dall'art. 17,3° comma, dello Statuto.

4. Le elezioni si terranno, dalle ore 10 alle ore 18, nella data fissata dal Consiglio direttivo presso le sedi giudiziarie individuate dal medesimo nell'ambito dei singoli collegi, ove saranno costituiti seggi elettorali composti da tre magistrati, da designarsi da parte del Consiglio stesso entro venti giorni dalla data delle elezioni.

5. Ciascun socio interessato a candidarsi quale rappresentante del Consiglio zonale dovrà presentare la propria candidatura ad un componente del seggio elettorale entro 7 giorni dalla data delle elezioni.

6. Le schede elettorali saranno predisposte a cura del seggio elettorale e conterranno l'indicazione dei nomi dei candidati.

Ciascun elettore ha la possibilità di designare nella propria scheda, tracciando un segno di croce accanto al nominativo del prescelto, un numero di candidati non superiore alla metà di quelli da eleggere.

E' consentito, comunque, il voto postale.

7. I componenti del seggio elettorale procederanno alla proclamazione degli eletti al termine delle operazioni di scrutinio, che inizieranno dopo la scadenza del termine fissato per il voto postale.

8. Eventuali reclami dovranno essere proposti, entro tre giorni dalla proclamazione, al competente seggio elettorale che deciderà entro tre giorni.

9. Avverso la predetta decisione o ammesso ulteriore reclamo al Consiglio direttivo entro

5 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Entro 10 giorni dalla presentazione del reclamo il Consiglio direttivo decide in via definitiva.

10. Il Consiglio zonale è presieduto ai sensi dell'art. 21, 2° comma, dello Statuto dal componente del Consiglio direttivo eletto dal competente collegio elettorale o, in mancanza, dal candidato risultato eletto con maggior numero di suffragi. A parità di voti prevale il più anziano di età.

11. Il Consiglio zonale procede all'istituzione dell'Assemblea zonale che è formata da tutti i soci in servizio presso gli organi della G.A. appartenenti al corrispondente collegio elettorale.

12. Il Consiglio zonale deve convocare l'Assemblea zonale almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui ne faccia richiesta un quinto dei componenti della stessa.

13. In sede di prima attuazione del presente regolamento il Consiglio direttivo indice le elezioni dei Consigli zionali entro trenta giorni dalla sua adozione.